

TRIBUNALE DI MODENA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

1. a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall'art. 165 c.p. così come modificato dalla legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
2. l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
3. il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Pasquale Liccardo, Presidente del Tribunale di Modena, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e l'Amministrazione Provinciale di Modena nella persona del legale rappresentante Gian Domenico Tomei in qualità di Presidente come da prot. n. 41098 del 31/10/2018 (di seguito "l'Amministrazione").

Art. 1 **Attività da svolgere**

Si conviene che nr. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino, contemporaneamente, la propria attività lavorativa, non retribuita in favore della collettività presso i servizi della Provincia di Modena.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, le Amministrazioni specificano che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:

per tutte le Aree: attività amministrativa (anche informatica) per archiviazione, riordino ed elaborazione dati, attività a carattere prevalentemente esecutivo di supporto ai commessi che svolgono lavori di portineria e logistici, attività di supporto al personale addetto a servizi di astanteria, centralino e informazioni, nel caso di soggetti con specifiche competenze, attività tecniche sia d'ufficio sia all'esterno di supporto-affiancamento al personale tecnico;

per l'Area Lavori Pubblici: attività a carattere prevalentemente esecutivo o di carattere tecnico manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti ed arnesi di lavoro in affiancamento - supporto al personale dei servizi manutenzione scuole, edilizia e viabilità in genere (strade / ciclabili) per attività conservative e operative di messa in sicurezza e manutenzione di strade ed edifici pubblici del territorio provinciale;

Le Amministrazioni si riservano la discrezionalità, in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l'organizzazione dei servizi dell'Ente.

Art. 2 **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

Art. 3 **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

Il soggetto (indicato dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001) incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni è per la Provincia di Modena la dirigente del Servizio Affari Generali e Vicesegretario Generale dr.ssa Patrizia Gambarini.

I Responsabili dei Servizi-Aree indicati all'art. 1, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture hanno lo specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell'interessato ai fini di una idonea collocazione all'interno della struttura.

Art. 4 **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Amministrazione, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria, ed è a carico dell'Amministrazione ospitante, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, li _____

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo

Per la Provincia di Modena
Il Presidente
Gian Domenico Tomei
